



## Municipio di S. Antonino

Tel. 091/850 20 90 Fax 091/850 20 99  
s.antonino@ticino.com ccp 65 - 791-4

S. Antonino, aprile 2010

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 5/2010: Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino

=====

Onorevole signor Presidente,  
Onorevoli signori Consiglieri,

Vi sottoponiamo, per esame e approvazione il progetto di Regolamento per disciplinare la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

### **Premessa**

Si constata come da tempo sono sempre più frequenti i casi di danneggiamenti e d'uso assai poco confacente di beni pubblici.

La mancanza di personale di sorveglianza, rispettivamente il costo per colmare tale mancanza con assunzioni mirate o tramite le diverse società specializzate del settore, rende sovente impossibile identificare i colpevoli e, soprattutto, prevenire simili fatti.

Tra le misure efficaci che si possono adottare, vi è l'introduzione di un sistema di videosorveglianza. La stessa interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza nonché l'ordine pubblico.

Inoltre, essa consente l'identificazione di persone, per esempio, nei centri di raccolta di rifiuti ed anche all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

### **Forma della base legale scelta**

La legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) non prevede norme specifiche relative alla videosorveglianza degli spazi pubblici.

Di conseguenza, si pone il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere su suolo pubblico.

Vi è quindi un'ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi. Della stessa hanno già fatto uso alcuni Comuni (anche vicini), che recentemente si sono dotati di un regolamento comunale.

È pertanto intenzione del Municipio regolamentare la videosorveglianza, così da poterla introdurre sul nostro territorio. Quest'ultima, sottoforma d'immagini e di suoni relativi a persone fisiche finalizzata all'identificazione (poco importa se direttamente o indirettamente), costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e, di conseguenza, una loro elaborazione è vincolata ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza, nella necessità di una base legale che regoli, appunto, la raccolta ed elaborazione di immagini e suoni.



I dati personali possono essere elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può infatti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, abbiamo optato per una forma di base legale garantista, ossia una legge in senso formale: una normativa emanata dal Legislativo, che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali.

### **Principali caratteristiche del nuovo Regolamento**

Con il Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati (art. 1).

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 2).

Tali massime scaturiscono dagli art. 6 segg. LPDP e art. 4 segg. RLPDP.

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, oppure per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati o troppo costosi.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inadeguati o troppo costosi altri accorgimenti quali i controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi.

L'interesse pubblico all'impiego di videocamere a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Si dovranno altresì adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni. Inoltre, se le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (art. 5).



E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle, ma unicamente per il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio le registrazioni sono da cancellare al più tardi dopo 48 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, amministrativo o penale e debbano pertanto essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6).

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali il Comune è parte o coinvolto, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio (art. 8).

Visto quanto precede, ribadita la necessità di poter far capo ad un sistema di videosorveglianza, invitiamo a risolvere:

- 1. È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino e meglio come al testo allegato che è parte integrante del presente messaggio municipale.**
- 2. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.**

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

Christian Vitta

LA SEGRETARIA:

Sandra Cossa

Approvato con risoluzione municipale N. 725 del 26.04.2010

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegato: Testo regolamento



## **Regolamento comunale concernente la videosorveglianza**

### **Art. 1 – Basi Legali**

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

### **Art. 2 – Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di S. Antonino, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

### **Art. 3 – Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

### **Art. 4 – Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

### **Art. 5 – Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

### **Art. 6 – Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 48 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

### **Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di S. Antonino, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.



## Municipio di S. Antonino

Tel. 091/850 2090 Fax 091/850 2099  
s.antonino@ticino.com ccp 65 - 791-4

### **Art. 8 – Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

### **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Municipio il 26 aprile 2010

IL SINDACO:

Christian Vitta

PER IL MUNICIPIO:

IL SEGRETARIO:

Sandra Cossa